

## **Adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025**

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale.

Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente

Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025